

# **Atto integrativo dell'Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 995**

## **Premessa**

Le parti, con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 995, concordano e sottoscrivono anche le seguenti disposizioni integrative e/o esplicative dell'accordo contrattuale stesso e si impegnano a rispettarle ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui trattasi.

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente atto integra l'accordo contrattuale tra la Società della Salute di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro, il Comune di Firenze e la Struttura, richiamato in premessa e basato sullo schema approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 995, al fine di disciplinare aspetti da quest'ultimo non esauriti e consentire una più efficace gestione del rapporto contrattuale.

## **Articolo 2 – Precisazioni circa le procedure d'ammissione**

1. La persona assistita è autorizzata all'inserimento tramite il riconoscimento del diritto al titolo d'acquisto composto da un corrispettivo di parte sociale e da un corrispettivo di parte sanitaria. In questa fase sono individuati i seguenti dati: informazioni identificative della persona assistita, data di decorrenza della validità del titolo d'acquisto, tipo di ricovero (definitivo o temporaneo), durata del ricovero (se temporaneo), corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto, corrispettivo sociale del titolo d'acquisto (composto dalla quota a carico della persona assistita e dalla quota a carico del Comune di Firenze). La comunicazione della Struttura scelta da parte della persona assistita (o suo familiare o rappresentante legale) deve pervenire ai competenti uffici entro 10 giorni ed è effettuata direttamente dalla Struttura, tramite posta elettronica.
2. Con la suddetta comunicazione la Struttura comunica altresì il giorno concordato per l'ingresso (che deve essere previsto entro i successivi 5 giorni).
3. Entro 2 giorni, gli uffici confermano, tramite posta elettronica, l'inserimento e la data prevista, indicando i dati di cui al comma 1. Tale comunicazione è da intendersi come impegnativa/titolo d'acquisto non perfezionata, nell'attesa dell'effettivo inserimento.
4. Entro il successivo giorno lavorativo, la Struttura comunica agli uffici competenti, tramite posta elettronica, l'avvenuto inserimento e la relativa data. A seguito di tale comunicazione, gli uffici emettono e inviano alla Struttura e all'utente copia dell'impegnativa/titolo d'acquisto perfezionata, nella quale sono indicati i dati di cui al comma 1, la Struttura scelta, la data di effettivo inserimento e la data di scadenza (se prevista). L'impegnativa/titolo d'acquisto specifica inoltre che l'eventuale differenza tra la quota sociale determinata dalla Struttura e il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto è a carico della persona assistita.
5. L'impegnativa/titolo d'acquisto è inviata direttamente alla Struttura, la quale ne consegna copia alla persona assistita. E' data facoltà alla Struttura di richiedere alla

persona assistita la sottoscrizione della copia dell'impegnativa/titolo d'acquisto per ricevuta e accettazione.

6. La tempistica di cui ai commi precedenti è intesa come riferita ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.
7. Contestualmente, gli uffici inviano alla Struttura copia del PAP e delle schede e delle scale previste dalla procedure di valutazione multidimensionale, previo rilascio del consenso al trattamento e alla trasmissione dei dati debitamente sottoscritto dal diretto interessato al momento in cui presenta l'istanza per il titolo di acquisto (di solito contestuale alla condivisione e sottoscrizione del PAP). Stante la prevalenza dell'obbligo di riservatezza e dovere di tutela del segreto professionale sull'obbligo di informazione, le schede sociali non sono comprese fra quelle da inviare alla Struttura, in quanto contenenti riferimenti, anche sensibili, a persone (di norma familiari) diverse dal diretto interessato. Possono essere comunicati esclusivamente i riferimenti dei familiari o di altre figure di riferimento, oltre a eventuali note che il Servizio Sociale ritiene utili all'attuazione del PAP. Non è previsto l'invio immediato della documentazione relativa alla valutazione multidimensionale nel caso in cui l'inserimento avvenga in "urgenza" nell'attesa della valutazione stessa e della conseguente definizione del PAP.
8. Le ammissioni effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, dell'accordo contrattuale (persone non in grado di operare la scelta autonomamente o per il tramite di familiari o rappresentanti legali) sono effettuate nel rispetto dei criteri di efficacia, imparzialità e parità di trattamento, nonché in considerazione dei seguenti aspetti:
  - a) riferimento prioritario a strutture la cui quota sociale non sia superiore al corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto stabilito dalla Società della Salute di Firenze o che si rendano espressamente disponibili a rinunciare all'eventuale differenza fino alla nomina di un Amministratore di Sostegno o di un'altra figura di tutela;
  - b) struttura posta preferibilmente nell'ambito del territorio della città di Firenze o, in caso di assenza di posti letto liberi, nelle Zone dell'Azienda USL Toscana Centro confinanti con quella di Firenze, al fine di agevolare le azioni di verifica da parte dell'UVM e dei Servizi;
  - c) specifiche necessità della persona assistita, tali da richiedere l'inserimento in RSA con determinate caratteristiche, ove non in contrasto con il punto a), quali, a titolo esemplificativo, la vicinanza a persone di riferimento o la presenza del servizio infermieristico sulle 24 ore.

### **Articolo 3 - Conservazione del posto in caso di assenza**

1. Nei casi di assenza per i motivi indicati all'articolo 10, comma 3, dell'accordo contrattuale, il riconoscimento alla Struttura del 70% della quota sociale è inteso come riferito al valore del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto. L'eventuale differenza con la quota sociale determinata dalla Struttura è da ricondurre ad accordi privati tra Struttura e persona assistita.
2. L'importo dovuto per la conservazione del posto è coperto in prima istanza con la quota parte del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto posta a carico della persona assistita, mentre è a carico del Comune di Firenze l'eventuale differenza rispetto al 70% del corrispettivo sociale stesso.
3. Analogamente a quanto previsto per la quota sanitaria, nei casi di assenza la quota sociale è corrisposta solo per la giornata di rientro.

4. Con cadenza mensile, prima dell'emissione della fattura, la Struttura comunica il riepilogo delle presenze e delle assenze delle persone ospitate nel mese precedente utilizzando un'apposita tabella concordata tra le parti.

#### **Articolo 4 - Corrispettivi e giornate di accettazione e dimissione**

1. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata, sia per la quota sanitaria, che per quella sociale.
2. I corrispettivi di parte sanitaria e sociale previsti dal titolo d'acquisto sono dovuti per la sola giornata di accettazione.
3. La scadenza dei termini di pagamento è stabilita in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica mensile, alla quale è allegato un riepilogo delle effettive giornate di presenza e assenza degli ospiti.
4. L'importo massimo del corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto riconosciuto è pari al valore stabilito dalla Società della Salute di Firenze (€ 53,50) o quello della quota sociale determinata dalla Struttura, se di importo inferiore a esso. A tal fine, qualora la Struttura, salvaguardati gli standard minimi previsti dall'autorizzazione al funzionamento e dall'accreditamento, determini quote sociali differenziate in ragione dei servizi forniti o della tipologia di accoglienza (ad esempio, in stanza singola o doppia), la quota sociale di riferimento è quella di importo minore.

#### **Articolo 5 - Liquidazione e pagamento fatture**

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, così come modificato dall'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) gli Enti non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né possono effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la Struttura deve obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli uffici degli stessi Enti (per l'Azienda USL Toscana Centro: codice univoco – riferimento amministrazione – Id documento).

Non sono soggette a tali adempimenti le Strutture non in possesso di Partita IVA, le quali per l'invio dei documenti di debito devono seguire le indicazioni fornite dagli Enti con specifica comunicazione.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC negativo gli Enti attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente previdenziale/assicurativo competente, così come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 16 febbraio 2012, n. 3, e della circolare dell'INPS 13 aprile 2012, n. 54.

In caso di DURC irregolare nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

## **Articolo 6 – Tutela della *privacy***

1. La Struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l'articolo 622 del codice di procedura penale e dei singoli codici deontologici (medico e infermiere professionale).
2. Le parti si impegnano a osservare le disposizioni previste dal Codice della *privacy* e nello specifico convengono quanto segue:
  - a) il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,, è l'ente gestore della Struttura. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - b) contestualmente alla stipula del presente atto, l'ente gestore della Struttura provvede a comunicare all'Azienda USL Toscana Centro e al Comune di Firenze il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali afferenti alle attività socioassistenziali, impegnandosi a informarle di ogni eventuale variazione e aggiornamento;
  - c) i medici di medicina generale assumono la figura di responsabili esterni del trattamento dei dati personali per i trattamenti afferenti alle attività sanitarie. La Struttura provvede quanto prima alla loro nomina per iscritto, che verrà controfirmata da ciascun medico di medicina generale;
  - d) gli infermieri professionali e i tecnici della riabilitazione che svolgono la loro attività presso la Struttura, assumono la figura di incaricati del trattamento dei dati. Vengono a tale scopo incaricati per iscritto e operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile. In particolare, gli incaricati operano nell'ambito della griglia di istruzioni riguardanti la tipologia e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza, ecc..
3. Il titolare è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia d'informativa e consenso (se previsto). Inoltre, il titolare, coadiuvato dal responsabile del trattamento per l'ambito sanitario, provvede al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo quanto previsto dalle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il titolare provvede a evadere le eventuali richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socioassistenziale, sia per quanto concerne la documentazione sanitaria.
5. In relazione ai dati personali o sanitari forniti dall'Azienda USL Toscana Centro e dal Comune di Firenze per le necessità assistenziali, terapeutiche e/o riabilitative dei pazienti, di cui la stessa ha la titolarità del trattamento, la Struttura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, viene nominata Responsabile Esterno Trattamento Dati, mediante incarico assegnato dal Direttore Generale della Azienda USL Toscana Centro e dal competente Dirigente del Comune di Firenze, tramite un modulo che contiene le indicazioni e i compiti specifici del Responsabile, che viene controfirmato per accettazione dal rappresentante legale della Struttura detta.

## **Articolo 7 – Variazioni societarie e modalità di comunicazione**

In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto, dichiarando, ai sensi della vigente normativa, di rispettare le norme vigenti in materia e quanto previsto dal presente accordo contrattuale.

Dovranno altresì essere comunicate le variazioni relative a: trasferimenti di sede della Struttura, legale rappresentante/Direttore della Struttura, recapiti telefonici e di posta elettronica.

Qualsiasi comunicazione deve essere effettuata per iscritto e trasmessa mediante pec, salvo diversa previsione.

Le comunicazioni si intendono validamente eseguite quando siano effettuate a:

- per l'Azienda USL Toscana Centro .....
- per il Comune di Firenze
- per la Società della Salute di Firenze .....
- per RSA .....

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare alle altre le variazioni relative ai suddetti indirizzi che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del contratto.

### **Articolo 8 – Ospiti inseriti o autorizzati all’inserimento prima della data di decorrenza dell’accordo contrattuale**

1. Per gli ospiti già inseriti presso la Struttura prima della data di decorrenza dell'accordo contrattuale si applicano le stesse condizioni di cui all'accordo stesso e al presente atto integrativo, ad eccezione di quanto stabilito al comma 2.
2. Per gli ospiti di cui al comma 1 si applica la quota sociale riconosciuta dal Comune di Firenze con propri atti o in conseguenza di atti della Società della Salute di Firenze. Nessun onere ulteriore è dovuto dalla persona assistita o dal Comune di Firenze, fatta eccezione per eventuali servizi erogabili a domanda, i cui oneri sono da considerare a carico degli ospiti che ne richiedono l'attivazione.

### **Articolo 9 – Moduli specialistici**

1. Quanto previsto all'articolo 7 dell'accordo contrattuale e all'articolo 8 del presente atto integrativo, con riferimento all'importo del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto e all'importo della quota sociale determinata dalla Struttura, si applica anche all'ospitalità delle persone assistite nei moduli specialistici.

### **Articolo 10 - Obblighi connessi al Sistema Informativo**

1. A integrazione dell'articolo 13 (Debito Informativo) dell'accordo contrattuale, le parti convengono sull'importanza dell'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale e, annualmente, dei dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché dei dati di attività nel modello STS24.

Dati di struttura: Modello STS11.

Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:

- del Presidio che eroga l'attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica da utilizzare per le necessarie comunicazioni;

e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell'Azienda USL Toscana Centro che ha predisposto il contratto al fine di far procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

Dati di Attività: Flussi Ministeriali: Modello STS.24.

Da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nella Azienda, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).

2. La Struttura s'impegna a trasmettere mensilmente le presenze giornaliere in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all'indirizzo comunicato

dalla Azienda USL Toscana Centro e dal Comune di Firenze, ovvero risultante dall'impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.

3. In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti potranno essere sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL Toscana Centro di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell'accordo contrattuale in parola.